



CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

TRA

L'IMPRESA/CONSORZIO/RAGGRUPPAMENTO/ORGANISMO DI RICERCA/ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO/AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

FACENTE PARTE DELL'UNITA' DI RICERCA _____
CON SEDE IN _____ VIA/FRAZ. _____
PEC _____ CODICE FISCALE N. _____
PARTITA I.V.A. N. _____

E

_____ NATO/A IL __/__/__ A _____
_____ RESIDENTE IN _____
E DOMICILIATO IN _____ CODICE
FISCALE N. _____ MAIL _____
TELEFONO _____ PEC/FAX _____
CODICE PROGETTO _____ CUP _____

Premesso

- che la Regione ha approvato, con la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____, il "Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca" concernente, tra l'altro, l'erogazione di Borse di ricerca finanziate dal Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo di risorse umane coinvolte nelle Unità di ricerca che, attraverso l'attività scientifica, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca;
- che il progetto di cui alla presente Convenzione è stato approvato con Provvedimento dirigenziale n. _____ del _____;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina dei rapporti tra il soggetto ospitante _____ facente parte dell'Unità di ricerca _____ e il borsista _____ selezionato per lo svolgimento di attività di formazione, attività di ricerca e partecipazione a tutte le attività programmate dall'Unità di ricerca per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.

Il godimento della borsa di ricerca, finalizzata alla sola formazione del borsista, non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso ai ruoli universitari

Art. 3
(Durata delle attività)

L'attività di ricerca del borsista presso l'Unità di ricerca decorre dal _____ e si protrae per n. _____ mesi.

Art. 4
(Incompatibilità)

La Borsa di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche) e privati concessi per le stesse attività; è inoltre incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

Art. 5
(Impegni del soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante si impegna a:

- ospitare il borsista presso l'Unità di ricerca con modalità operative concordate garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni ed informazioni tecniche funzionali alla realizzazione del progetto;
- monitorare il regolare svolgimento dell'attività provvedendo agli adempimenti formali relativi alla gestione della borsa e a presentare, semestralmente, la valutazione del Report scientifico presentato dal borsista;
- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- pagare mensilmente il borsista;
- garantire al borsista adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Art. 6
(Impegni del borsista)

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca, il borsista si impegna a:

- svolgere l'attività scientifica nel rispetto del progetto finanziato;
- presentare, per ogni semestre di attività, un Report scientifico sui risultati di ricerca e, a conclusione del progetto, il Report di ricerca finale;
- rispettare le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico;
- mantenere in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione per la realizzazione del progetto e provvedere ad eventuali risarcimenti in casi di anomalie e malfunzionamenti derivanti dalla propria attività;
- partecipare ad iniziative ed eventi per la promozione della ricerca organizzati dalla Regione Valle d'Aosta;
- mantenere, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito della sua attività nell'Unità di ricerca.

Art. 7

(Importo della borsa di ricerca)

Il contributo complessivo lordo percipiente della borsa di ricerca è pari ad euro_____.

Art. 8

(Interruzione e sospensione)

L'attività del borsista, ai sensi della vigente normativa, deve essere obbligatoriamente sospesa per gravidanza e puerperio per un periodo di cinque mesi (maternità obbligatoria). Inoltre è facoltà del borsista di ricerca richiedere un ulteriore periodo di sospensione di massimo tre mesi entro il primo anno di vita del figlio/a (congedo parentale). La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito, entro la durata dell'Unità di ricerca.

L'attività di ricerca e la borsa devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno, fermo restando la normale scadenza del contratto, entro la durata dell'Unità di ricerca.

Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile scientifico del progetto.

Art. 9

(Risoluzione)

Le parti convengono che, in caso di mancato rispetto da parte del borsista di anche una sola delle obbligazioni previste dal presente documento, nonché nei casi di perdita dei requisiti richiesti e in caso di cumulo di finanziamenti per la stessa attività in violazione di quanto previsto dall'art. 4, il soggetto ospitante avrà la facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo l'obbligo per il borsista della restituzione degli importi percepiti e del risarcimento dai danni patiti dalla Regione e dal soggetto ospitante.

Art. 10

(Revoca)

Qualora la valutazione del Responsabile scientifico, sulle attività svolte e sulle attitudini alla ricerca del borsista, non sia positiva o qualora il borsista cessi l'attività all'interno dell'Unità di ricerca prima di aver presentato il Report di ricerca semestrale o finale, l'erogazione della borsa sarà interrotta e il soggetto ospitante procederà al recupero, nei confronti del borsista, delle eventuali somme non dovute con le modalità di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo.

Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso per la Borsa di ricerca e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni;
- perdita dei requisiti del destinatario della Borsa di ricerca durante la realizzazione del progetto;
- interruzione ingiustificata del Progetto di ricerca, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art.4 della presente Convenzione.

La revoca comporterà l'obbligo di restituire l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

Art. 11
(Trattamento dei dati)

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno impiegati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni così come previsto dal sopracitato decreto.

Art. 12
(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti dalla presente convenzione, il Foro competente è quello di Aosta.

Art. 13
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e a quanto disposto dalla DGR n. _____ del _____.

La presente convenzione è redatta in due originale ed è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

PER l'impresa/consorzio/raggruppamento/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico/amministrazione pubblica	
il legale rappresentante (nome e cognome)	il borsista (nome e cognome)
_____	_____
UNITA' DI RICERCA _____	